

## REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE D'AMBITO SALERNO AL 31.12.2023

(D. Lgs. n.175/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

### Relazione sul mantenimento della partecipazione della società *in house* EcoAmbiente Salerno S.p.A.

Il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, individua i criteri sulla base dei quali è possibile costituire e gestire le società partecipate, prevedendo la drastica riduzione delle società a partecipazione pubblica, incidendo, conseguentemente, sulla nozione stessa di "società pubblica", con la definizione di una serie di regole specifiche per queste società che concorrono a delineare una sorta di "statuto giuridico speciale" delle società a partecipazione pubblica.

Le disposizioni del Decreto Legislativo si pongono in continuità con la normativa precedente in quanto, la revisione straordinaria prevista dall'articolo 24, costituisce un aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato in base a quanto stabilito dei commi 611 e 612 della Legge 190/2014 (finanziaria 2015). L'aggiornamento del piano di revisione straordinaria con la razionalizzazione periodica serve poi a verificare lo stato delle partecipazioni e ad apportare gli eventuali ed ulteriori interventi di razionalizzazione che, nel corso del tempo, si rendano necessari.

In particolare, l'articolo 20 del Testo Unico, disciplina la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, e stabilisce che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il comma 2 del suddetto articolo prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

L'articolo 5, "Oneri di motivazione analitica", del TUSP, prevede inoltre che, la partecipazione in società debba essere analiticamente motivata, con riferimento alla necessità della società, per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Tali finalità, previste dal comma 2 dell'articolo 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" sono:

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

### Attuali partecipazioni societarie:

Società partecipate	Percentuale Ente d'Ambito Salerno	Partecipazioni societarie indirette
EcoAmbiente Salerno S.p.a.	100% in house	NO

### EcoAmbiente Salerno S.p.a.

EcoAmbiente Salerno S.p.a. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica istituita il 30 dicembre del 2009 dalla Provincia di Salerno (a quel tempo Amministrazione competente in materia) per la gestione, in affidamento, del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture site nell'ambito territoriale della provincia di Salerno, tra cui il TMB di Battipaglia e cinque discariche cosiddette "post mortem".

Negli anni passati la società versava in una difficile situazione economica finanziaria, tale da indurre l'allora socio unico Provincia di Salerno nel 2018 a non procedere alla ricapitalizzazione, con conseguente scioglimento e attivazione della procedura di liquidazione della società.

In tale contesto si inserisce la Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 che, tra l'altro, definisce gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte dei Comuni (art. 23), istituisce gli Enti d'Ambito Territoriali (EDA), soggetti di governo di ciascun ATO, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 25) e, di conseguenza, sancisce il mutamento delle funzioni amministrative in tema di gestione dei rifiuti urbani.

Nel 2020 il Consiglio dell'Ente d'Ambito Salerno, con deliberazione 27 maggio 2020, n.7, ha disposto di procedere all'acquisto della totale partecipazione sociale detenuta dalla Provincia di Salerno nella EcoAmbiente Salerno S.p.a. in liquidazione. Tale provvedimento, anzitutto risulta conforme alle scelte regionali in tema di pianificazione della gestione del rifiuto urbano, orientate sull'utilizzo - per il tramite di Società provinciali all'uopo costituite - degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) per lo svolgimento di un fondamentale segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti, cioè a dire il trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni della provincia di Salerno. Aggiungasi che l'acquisto della partecipazione sociale in parola, oltre ad essere apparso strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'EdA, è avvenuto soltanto a seguito di un'attenta analisi che lasciava presagire il consolidamento di un'inversione di tendenza nella gestione pubblica dell'unico impianto pubblico destinato al trattamento intermedio dell'intera produzione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno.

Infatti, la società aveva approvato e stava dando attuazione ad un Piano industriale per il triennio 2020/2022 di risanamento economico-finanziario, aveva intrapreso un percorso virtuoso comprovato dalla circostanza che, in data 27.08.2020/11.09.2020/28.09.2020, il Tribunale di Salerno - Sez. fallimentare ha definitivamente omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., depositati dalla società EcoAmbiente Salerno S.p.a. in liquidazione. Di conseguenza, a seguito della definitiva omologazione dei predetti accordi di ristrutturazione dei debiti, essendo stata eliminata la causa di scioglimento che a suo tempo ne aveva determinato la messa in liquidazione, il 29.09.2020 il patrimonio netto della società è divenuto nuovamente positivo e l'Assemblea della EcoAmbiente Salerno S.p.a. ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione.

Tra le funzioni affidate all'Ente d'Ambito Salerno dalla Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016 n. 14, rientrano una serie di attività per i quali si ritiene fondamentale il mantenimento della partecipazione nella società EcoAmbiente Salerno Spa. Essa rappresenta un "comparto" amministrativo dell'Ente che, in condizioni di trasparenza, se ne avvale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, limitatamente alle attività indicate all'art.4 del D.Lgs 175/2016.

Di seguito si riportano le attività affidate alla società sino alla data della presente relazione:

- Affidamento in house del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, alle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale (deliberazione di Consiglio d'Ambito 6 agosto 2020, n.10);
- Gestione impianto pubblico sito in Giffoni Valle Piana, località Sardone, e affidamento in house del servizio di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di potatura) prodotti dai comuni dell'ATO Salerno (deliberazioni di Consiglio d'Ambito 6 agosto 2020, n.11 e 4 novembre 2020 n.21);
- Gestione impianto pubblico sito in Casal Velino, frazione Vallo Scalo, ed affidamento in house del servizio di trattamento, selezione e avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio prodotti dai comuni dell'ATO Salerno (deliberazione di Consiglio d'Ambito 6 agosto 2020, n.12);
- Affidamento in house del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento presso l'impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione sito nel Comune di Eboli delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U., a servizio dei Comuni dell'ATO Salerno, con il conseguente conferimento in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006 del predetto impianto di compostaggio (deliberazione di Consiglio d'Ambito 12 maggio 2021, n.10).
- Gestione in *house providing* dell'impiantistica pubblica per il trattamento dei rifiuti solidi urbani a servizio dell'ATO Salerno.

E' doveroso, inoltre, segnalare che già il Piano d'Ambito Territoriale adottato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito 29 novembre 2022, n.21 prevedeva la gestione "unica" degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti (sia esistenti sia da realizzare) nel territorio dell'ATO Salerno, affidata *in house providing* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A.

Tale ultimo strategico principio, il cui fine è di superare la frammentazione delle gestioni che ha sin qui caratterizzato il servizio di gestione rifiuti nell'ATO Salerno con conseguenti diseconomicità e criticità operative che inevitabilmente ricadono in capo ai cittadini, oltre che essere concausa di una fragilità del sistema con in conseguente frequente rischio del verificarsi di situazioni di criticità gestionali, è oggi definitivamente consacrato nel Piano d'Ambito territoriale dell'ATO Salerno approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.11 del 13.06.2023

Premesso quanto sopra, si osserva che in sede di revisione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020, ritenendo necessario che la Società EcoAmbiente S.p.A. proseguisse nella realizzazione delle azioni di risanamento, con particolare riferimento alle misure di contenimento nel costo del personale, è stato confermato il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione (deliberazione di Consiglio d'Ambito 10 febbraio 2022, n.1).

Successivamente, considerato che le azioni di risanamento poste in essere dalla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. sono state completate, sia in sede di revisione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021 (deliberazione di Consiglio d'Ambito 10 gennaio 2023, n.1), sia in sede di revisione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2022 (deliberazione di Consiglio d'Ambito 28 dicembre 2023, n.30) è stato disposto il mantenimento senza interventi della partecipazione in parola.

Nel corso del 2023 l'attività aziendale è proseguita con la visione oculata e virtuosa che ha caratterizzato la gestione societaria degli ultimi anni, consentendo di rafforzare la solidità economico-finanziaria dell'azienda comprovata dal bilancio di esercizio al 31.12.2023, approvato dall'Assemblea dei soci il 27 giugno 2024, verbale n.3, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 243.699,00.

Alla luce delle superiori considerazioni e in conclusione dell'analisi dell'assetto complessivo della EcoAmbiente Salerno S.p.A. prevista dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n.175/2016, si rileva l'insussistenza di alcuna delle ipotesi indicate al successivo comma 2, lettere da a) a g) che determinano la necessità di adottare un piano di razionalizzazione, espressamente riportate nella parte introduttiva della presente relazione.

Si dà atto, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per confermare il mantenimento senza interventi della partecipazione in parola.

**Il Dirigente Vicario**

*Ing. Anna Paola Fortunato*